

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 25157 /110.11.22 del 19 dic 2022

Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio  
e dell'Ambiente  
Dipartimento regionale dell'Ambiente  
(Rif. nota 5 dicembre 2022, n.88146)

**Oggetto:** *Proponibilità di ricorso gerarchico avverso provvedimenti assunti dalle strutture del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.*

Con la nota in riferimento codesto Dipartimento riferisce la S.T.A. di Siracusa (ufficio 'periferico' del Dipartimento) ha emesso delle note di rigetto di istanze di concessione demaniale marittima indicando in calce ad esse la possibilità per le Ditte la possibilità di proporre ricorso gerarchico in ipotetico contrasto con quanto stabilito dall'art.4, comma 1, della L.R.63/2020.

Premesso che il ricorso gerarchico costituisce "un rimedio di carattere generale ammesso sia per motivi di legittimità che per motivi di merito sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi" uno dei presupposti per la sua proposizione è appunto la *definitività* del provvedimento adottato, intendendosi per questa, la possibile rivisitazione da parte dell'autorità gerarchicamente (propriamente od impropriamente) sovraordinata.

Nel caso prospettato riferisce il Dipartimento richiedente che l'Art.4, comma 1, della L.R.63/2020 prevede che *“I provvedimenti di autorizzazione e di concessione demaniale marittima sono adottati dal dirigente responsabile della struttura competente per territorio del Dipartimento regionale dell'ambiente”*.

Tale attribuzione di competenza ad un ufficio, struttura di non massima dimensione, è peraltro confermata dal D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 che, nel rimodulare l'assetto organizzativo del Dipartimento attribuisce alle Strutture territoriali dell'ambiente l'*Adozione dei provvedimenti finali di competenza in materia di demanio marittimo*.

Senonchè lo stesso Decreto del Presidente della Regione nell'attribuire le competenze all'Area 2 del medesimo Dipartimento stabilisce che lo stesso ufficio supporta tecnicamente il Dirigente generale per la decisione dei ricorsi gerarchici afferenti al demanio marittimo.

Ora secondo quanto sopra esposto, anche alla luce del noto principio che il legislatore *“tam dixit quam voluit”*, non sembra che i provvedimenti in questione, definiti peraltro finali e non definitivi, possano essere esclusi dall'assoggettamento al ricorso gerarchico non essendo tale possibilità espressamente prevista dallo stesso legislatore.

Tali provvedimenti, a parere dello scrivente ufficio, sono quindi regolarmente soggetti alle disposizioni di cui all'art.7, comma 1, lettera 10, della L.r.10/2000, per il quale i dirigenti delle strutture di massime dimensione *decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti*. Norma confermata anche dall'art.16, comma 1, lett. I del D.Lgs 165/2001 che, analogamente stabilisce, che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali *“decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti”*. Dirigenti generali a cui sia le norme regionali che quelle nazionali attribuiscono anche il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Nelle superiori considerazioni è pertanto l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

IL DIRIGENTE

Pio Guida

*Firmato*

L'AVVOCATO GENERALE

BOLOGNA

*Firmato*